

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2352 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

[notificata con il numero C(2017) 8356]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza acquisita con l'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione ⁽²⁾, in particolare successivamente alla sua ultima modifica apportata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/764 ⁽³⁾, ha dimostrato che è necessario adottare varie altre misure e che è opportuno adattare determinate disposizioni di tale decisione al fine di garantire un approccio più efficace per impedire l'ulteriore introduzione e diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato»).
- (2) Ferma restando la necessità di condurre ispezioni basate sul livello di rischio valutato negli Stati membri, l'esperienza ha dimostrato che le ispezioni dovrebbero essere condotte in maniera più approfondita e armonizzata per garantire che tutti gli Stati membri raggiungano lo stesso grado di precauzione contro l'organismo specificato. Per questo motivo, quando conducono le ispezioni gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione i pertinenti orientamenti tecnici pubblicati dalla Commissione.
- (3) Come indicato nelle norme internazionali, l'individuazione dell'organismo specificato si è dimostrata più affidabile se è basata su almeno due analisi distinte, basate a loro volta su principi biologici differenti o dirette a diverse parti del genoma. L'elenco di tali analisi dovrebbe essere disponibile in una banca dati della Commissione che dovrebbe essere pubblica per garantire la trasparenza. Poiché l'individuazione dell'organismo specificato al di fuori delle zone delimitate richiede un diverso livello di sensibilità delle analisi, si dovrebbero effettuare analisi specifiche per le zone delimitate e per le zone diverse da quelle delimitate.
- (4) Per motivi di trasparenza gli Stati membri dovrebbero pubblicare su Internet i loro piani di emergenza nazionali.
- (5) Le prove scientifiche cui fa riferimento l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere scientifico del gennaio 2015 ⁽⁴⁾ indicano che esiste la possibilità di una ricombinazione genetica tra diverse sottospecie dell'organismo specificato rilevato in altre parti del mondo, con effetti su nuove specie vegetali che non erano mai risultate infette dalle sottospecie interessate. Di conseguenza, al fine di garantire un approccio più precauzionale e dato che recentemente sono state rilevate diverse sottospecie nell'Unione, è importante chiarire che, qualora in una zona siano state rilevate più di una sottospecie dell'organismo specificato, tale zona dovrebbe essere delimitata in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie. Inoltre, se l'individuazione della presenza di una sottospecie è in corso, lo Stato membro interessato dovrebbe delimitare in via precauzionale anche tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie.
- (6) L'esperienza ha dimostrato che quando si conducono ispezioni nelle zone cuscinetto la priorità nell'assegnazione delle risorse deve essere accordata in base al livello di rischio fitosanitario. Di conseguenza sarebbe opportuno prevedere che nelle zone cuscinetto la rispettiva ispezione si basi su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto.

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (GUL 125 del 21.5.2015, pag. 36).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (GUL 126 del 14.5.2016, pag. 77).

⁽⁴⁾ *The EFSA Journal* 2015;13(1):3989, 262 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2015.3989.

